



CODICE DI COMPORTAMENTO

Per il personale coinvolto nelle attività di distribuzione dell'energia elettrica

Rev. 03 del 12/06/2023

Il presente **Codice di Comportamento** è stato elaborato per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione dell'energia elettrica – esercitata dalla società IRETI S.p.A. – attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Approvata

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. 9th', written over a rectangular box.

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
1.1	La separazione funzionale nel settore energetico.....	3
1.2	IRETI S.p.A., verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica	3
1.3	Il Gestore Indipendente	3
1.4	Adozione del Codice di Comportamento	3
2	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.1	Finalità e destinatari del Codice di Comportamento.....	4
2.2	Valore contrattuale del Codice di Comportamento	4
2.3	Osservanza del Codice Etico e del Modello 231.....	5
2.4	Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento.....	5
2.5	Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento	5
3	REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
3.1	Principi generali.....	6
3.1.1	Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente	6
3.1.2	Divieto di sistemi incentivanti	6
3.2	Tutela della riservatezza	6
3.2.1	Riservatezza nella gestione di dati e informazioni.....	6
3.2.2	Riservatezza sulle informazioni aziendali relative alle attività di distribuzione di energia elettrica	7
3.2.3	Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza	7
3.2.4	Accesso alle informazioni commercialmente sensibili	7
3.2.5	Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati	8
3.3	Rapporti con i fornitori e con le parti correlate.....	8
3.3.1	Contratti di approvvigionamento di beni e servizi	8
3.3.2	Rapporti contrattuali con le società del Gruppo	8
4	MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	8
4.1	Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente.....	8
4.2	Comunicazione e formazione.....	9
4.3	Segnalazioni.....	9
4.4	Violazione del Codice di Comportamento.....	9



1 INTRODUZIONE

1.1 La separazione funzionale nel settore energetico

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità o ARERA), con la deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno, ha introdotto le *"Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas"* (TIUF).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica o del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di energia elettrica e del gas naturale) - recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2009/72/CE (per il settore elettrico) e 2009/73/CE (per il settore gas).

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un Gestore Indipendente, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 4.1 del TIUF.

1.2 IRETI S.p.A., verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica

IRETI S.p.A. svolge le attività di distribuzione dell'energia elettrica.

La Società fa parte del Gruppo IREN, nell'ambito del quale sono svolte attività regolate attinenti la gestione delle infrastrutture di rete e parco misuratori, vale a dire di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione.

Specificatamente, nell'ambito del Gruppo IREN, IRETI S.p.A. controllata al 100% dalla Capogruppo Iren S.p.A., esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica, mentre Iren Mercato S.p.A. ed Iren Energia S.p.A., controllate al 100% sempre dalla capogruppo, sono le società di riferimento nel gruppo che si occupano rispettivamente della vendita dell'energia elettrica e del gas naturale ai clienti finali e dell'attività di produzione dell'energia elettrica.

Per le ragioni esposte, IRETI S.p.A. è soggetta alle norme di separazione funzionale.

1.3 Il Gestore Indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal TIUF, il Consiglio di Amministrazione della società ha istituito un Gestore Indipendente con modalità "derogata", in base al quale non tutti gli amministratori sono componenti del Gestore stesso. In IRETI S.p.A. il Gestore Indipendente risulta coincidente con l'Amministratore Delegato. Il Gestore Indipendente è dotato dei necessari requisiti di indipendenza previsti per tale incarico.

1.4 Adozione del Codice di Comportamento

La Deliberazione 296 del 2015 prevede che il Gestore Indipendente predisponga e aggiorni un Programma di Adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e per garantire che sia adeguatamente controllata l'osservanza del programma stesso.

Nell'ambito di tali misure, è necessario che il Gestore Indipendente definisca un Codice di Comportamento per il personale che direttamente svolge mansioni relative alle attività in

separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 3.1 del Testo Integrato.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di IRETI S.p.A. ha deliberato di adottare, su proposta del Gestore Indipendente, un Codice di Comportamento. La presente versione risulta in linea con la prima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione e si differenzia solamente per recepire alcuni cambi nominali e le variazioni relative alla cessione del ramo gas avvenuta dal 01/01/2023.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Finalità e destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate nel rispetto dei principi di economicità, redditività e della riservatezza dei dati aziendali:

- a promuovere lo sviluppo della concorrenza;
- a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- ad impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- ad impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente della società ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale e, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che direttamente svolge mansioni o prestazioni relative alle attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nelle attività separate (Personale Coinvolto).

Inoltre, il Codice di Comportamento è vincolante non solo nei confronti di tutti i dipendenti della Società, ma altresì, mediante apposite clausole contrattuali che possono richiamarlo, nei confronti di tutto il personale esterno alla struttura del Gestore Indipendente quali società del Gruppo che svolgono attività di service oppure persone fisiche o giuridiche che, in virtù di un rapporto di collaborazione con la società e/o con il Gestore Indipendente, svolgano mansioni nell'ambito delle attività di distribuzione dell'energia elettrica.

2.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale coinvolto nei confronti della società e/o del Gestore Indipendente. L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della società.

L'accettazione del Codice di Comportamento da parte dei componenti del Gestore Indipendente dovrà avvenire mediante integrazione del loro contratto di lavoro (per il personale dirigenziale) o di mandato (per i consiglieri di amministrazione).

Il personale coinvolto nelle attività regolate accetterà espressamente il Codice di Comportamento in occasione della stipula o del rinnovo del contratto di lavoro, fermo

restando che è comunque tenuto alla sua osservanza sin dal momento della sua entrata in vigore.

Tutto il personale coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.

Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il personale coinvolto, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

2.3 Osservanza del Codice Etico e del Modello 231

La Società ha adottato un **Codice Etico** che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che la stessa e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (**Modello 231**), che rappresenta un ulteriore presidio ai fini del rispetto delle normative vigenti e dell'esclusione della responsabilità della Società in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento integra e rafforza - non escludendo, quindi, né limitando in alcun modo - l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

2.4 Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

Il Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurare la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- assicurare la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa applicabile;
- predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
- applicare il sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in caso di accertate e rilevanti violazioni da parte del personale interessato;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'analisi e il trattamento di eventuali violazioni;
- assicurare la riservatezza sull'identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice di Comportamento.

2.5 Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento

L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di IRETI S.p.A..

Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;

- segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Codice di Comportamento di cui ne venga a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
- consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessita di interpretazioni o di orientamento.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Principi generali

3.1.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la Capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Testo Integrato di Unbundling Funzionale.

3.1.2 Divieto di sistemi incentivanti

È fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali dirette sui processi di business propri delle attività separate funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi ad attività diverse da quella amministrate dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate, ossia nei confronti delle attività di vendita e produzione di energia elettrica svolte da società del gruppo.

3.2 Tutela della riservatezza

3.2.1 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

In linea generale, il personale coinvolto nelle attività di distribuzione dell'energia elettrica è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti le attività svolte dalla società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

3.2.2 Riservatezza sulle informazioni aziendali relative alle attività di distribuzione di energia elettrica

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, sia le informazioni considerate propriamente commercialmente sensibili che le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività separate funzionalmente relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture.

Il Gestore Indipendente individua e definisce entrambe le categorie di informazioni relative allo svolgimento delle attività di distribuzione sulle quali occorre mantenere la riservatezza, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del personale coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alle reti di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti all'impresa verticalmente integrata o al gruppo IREN.

3.2.3 Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal personale che viene coinvolto direttamente o indirettamente nelle attività di distribuzione dell'energia elettrica, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate, controllanti e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

3.2.4 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle seguenti tipologie di informazioni che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:

- 
- informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività svolte in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti che operano sotto la sua direzione. Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono dati o informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori;
 - informazioni diverse da quelle commercialmente sensibili relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture. Per questa tipologia di informazioni, il Gestore Indipendente adotterà adeguati sistemi di tracciabilità per consentirne l'accesso da parte dei soggetti all'uopo autorizzati.

3.2.5 Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l'obbligo del personale coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

3.3 Rapporti con i fornitori e con le parti correlate

3.3.1 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali "parti correlate" che eventualmente forniscono beni o servizi a favore delle attività svolte in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono in possesso durante l'esecuzione della fornitura.

Nel caso in cui vengano stipulati, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni relative alle attività oggetto di separazione funzionale;
- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinate dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale.

3.3.2 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo

Nell'ipotesi in cui esistano rapporti contrattuali con le società del Gruppo o dell'impresa verticalmente integrata, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

Eventuali contratti di servizio stipulati tra IRETI S.p.A. e le altre società del Gruppo o dell'impresa verticalmente integrata dovranno essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente sarà pertanto tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del gruppo, unitamente a:

- la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

4 MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente assicura che le attività che amministra siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice. In particolare, il Gestore Indipendente:

- assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del personale ritenuto coinvolto mediante apposite attività di comunicazione ed informazione.

Ad integrazione dell'attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il personale coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

4.3 Segnalazioni

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. È altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.4 Violazione del Codice di Comportamento

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale coinvolto nei confronti della società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

